

TAR PUGLIA

TAR Lecce sentenza 19 marzo 2008, n. 799

Essendo rilevabile officiosamente, a seguito della verificazione, l'invalidità di alcune schede, emerge la natura tendenzialmente oggettiva del giudizio elettorale, di modo che il ricorso incidentale appare necessario solo per allargare l'oggetto del giudizio, non per correggere in modo obiettivo le schede.

Omissis

La verificazione è necessaria per far conoscere e documentare al giudice il fatto, spettando comunque a quest'ultimo la definitiva valutazione della validità ed attribuibilità dei voti accertati e documentati.

Poiché la giurisdizione è di merito, inoltre, il controllo del risultato elettorale censurato dal ricorrente assume i connotati di una vera e propria ripetizione delle operazioni; nella quale il giudice si sostituisce in modo pieno all'Amministrazione, e la domanda ed i vizi dedotti nel ricorso limitano solo l'oggetto del riconteggio da sottoporre alla valutazione giurisdizionale, ma non ne condizionano le modalità.

Il principio della domanda è presente ma è più attenuato.

Di modo che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non occorre un ricorso incidentale del controinteressato, ma è rilevabile officiosamente, a seguito della verificazione, l'invalidità di alcune schede, anche a scapito del ricorrente.

Tale natura, parzialmente oggettiva, della verifica elettorale, anche in sede giurisdizionale, è, del resto, aderente al necessario rispetto della sovrana volontà degli elettori; indisponibile per le parti private del giudizio, e quindi sottratta alle relative strategie e scelte difensive.

La natura tendenzialmente oggettiva del giudizio elettorale è peraltro coerente con la legittimazione a ricorrere di qualsiasi cittadino elettore (cfr. articolo 83/11 del d.p.r. n. 570 del 1960, che viene considerata come una ipotesi di azione popolare correttiva, concessa in funzione dell'interesse pubblico all'osservanza della legge nei procedimenti elettorali); circostanza che, anche sul piano processuale, evidenzia il rilievo prevalente dell'interesse generale alla veridicità del risultato elettorale, e pone in secondo piano lo specifico interesse dell'attore privato.

Del resto, ed in tal senso occorre precisare la comune interpretazione della giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2971 del 2006), il comma 3 dell'articolo 83/11 si riferisce testualmente solo all'onere della parte controinteressata di depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale, mancando alcun espresso riferimento alla necessità di promuovere ricorso incidentale.

Di modo che il ricorso incidentale appare necessario solo per allargare l'oggetto del giudizio (ad esempio, chiedendo la verifica presso altre sezioni elettorali), non per conteggiare in modo obiettivo le schede in sede di verificazione.

Ciò sarebbe anche di difficilissima praticabilità, come dimostra anche la circostanza che l'esigenza di una puntuale esposizione dei motivi di ricorso e della prova di essi è notevolmente attenuata nei giudizi elettorali; proprio in ragione della scarsa accessibilità al materiale elettorale al di fuori del processo e prima dell'istruttoria.

La giurisprudenza, già da tempo risalente, ha avvertito il bisogno di fare applicazione di tali principi, sancendo, limitatamente al giudizio elettorale, l'inidoneità della domanda, con la quale si chieda che la correzione dei risultati avvenga unicamente a favore di una lista, a condizionare l'oggetto del giudizio stesso; e ciò per il carattere proprio del contenzioso elettorale, caratterizzato dalla tutela di un interesse pubblico generale che trascende quello particolare e concreto delle parti (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza del 12 dicembre 1983 , n. 511).

Omissis